

DELIBERAZIONE 11 GIUGNO 2019

234/2019/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DEI PREZZI DI RISERVA PER IL CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1068^a riunione del 11 giugno 2019

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2017, 653/2017/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019" (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 110/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2018, 308/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2018/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2018, 500/2018/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 714/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 714/2016/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- ai sensi del comma 7.1, lettera a), del TIRG, i prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione sono definiti sulla base di criteri stabiliti dall’Autorità nei casi in cui il fattore di copertura dei ricavi (FC_t^L), di cui all’articolo 19 dell’RTRG, calcolato al momento della procedura concorsuale con riferimento all’anno t cui si riferisce l’offerta di capacità, sulla base dei ricavi derivanti dal conferimento di capacità già allocata per l’anno t , è maggiore di zero;
- il comma 7.3, del TIRG, prevede che l’Autorità comunichi alle imprese di rigassificazione, una volta definiti, i criteri di calcolo dei prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), con l’obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza, se non diversamente disposto;
- il successivo comma 7.4, del TIRG stabilisce che i prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), siano adottati tenendo conto:
 - a. dell’estensione temporale del conferimento;
 - b. delle grandezze tariffarie, in particolare del corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, di cui all’articolo 7 della RTRG;
 - c. dei prezzi del gas e del Gnl;
 - d. dei costi del servizio di rigassificazione in altri terminali europei;
 - e. dei costi a carico dell’utente relativi all’applicazione delle componenti tariffarie variabili e fisse associate ai servizi di rigassificazione e trasporto;
 - f. della possibilità di offrire la medesima capacità in aste successive in caso di mancato conferimento;
- il comma 7.5, del TIRG, prevede che entro l’1 giugno di ciascun anno le imprese di rigassificazione pubblichino i criteri di definizione del prezzo di riserva per l’allocazione della capacità di rigassificazione per periodi pari o superiori all’anno;
- con la deliberazione 186/2018/R/gas, l’Autorità ha fissato, ai sensi dell’articolo 7, del TIRG, i parametri di calcolo del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione;
- con la successiva deliberazione 308/2018/R/gas, l’Autorità ha provveduto, tra l’altro, ad una prima taratura dei parametri alla base del calcolo del prezzo di

- riserva, tenuto conto degli esiti delle prime aste per la capacità in corso di anno termico, ed in particolare dei prezzi offerti in acquisto, al fine di allineare le condizioni di offerta a quelle espresse dal mercato con l'obiettivo di minimizzare gli oneri sostenuti del sistema in applicazione del fattore di copertura dei ricavi ed aumentare la liquidità del mercato del gas;
- l'intervento di cui al precedente alinea ha permesso l'incremento delle capacità conferite nel breve termine e l'utilizzo dei terminali; in particolare:
 - a) nel caso del terminale OLT Offshore LNG Toscana la capacità resa disponibile è stata pressoché integralmente conferita e i prezzi di assegnazione determinati in esito alle procedure concorsuali risultano correlabili con l'andamento del mercato del Gnl che nella seconda parte dell'anno termico ha avuto un'evoluzione favorevole per l'importazione in Europa; anche la partecipazione alle procedure concorsuali è cresciuta nel corso dell'anno realizzando un contesto competitivo per la formazione di segnali di prezzo, evidenziato anche dalla diversificazione dei paesi di provenienza del Gnl consegnato;
 - b) nel caso del terminale Gnl Italia, l'incremento del conferimento e dell'utilizzo è maturato in un contesto meno esposto alle dinamiche concorrenziali nel segmento dell'approvvigionamento a causa delle restrizioni nelle dimensioni e nel numero di navi che vi possono scaricare;
 - contrariamente a quanto registrato per il conferimento di breve periodo, l'offerta di capacità per periodi pari o superiori all'anno termico, nell'ambito delle procedure che si sono svolte nel mese di luglio 2018, avvenuta in un contesto internazionale non favorevole all'approvvigionamento di Gnl per il mercato europeo, non è risultata economicamente attrattiva per gli operatori di mercato nonostante l'interesse manifestato per questo tipo di prodotti; interesse che trova ulteriore riscontro nell'apprezzamento mostrato dagli operatori per il prodotto c.d. *balance of year* che consente di aggiudicarsi uno slot di scarica al mese per ciascun mese fino alla fine dell'anno termico;
 - nell'ambito della consultazione dell'Autorità sul proprio piano strategico 2019-2021, un'associazione di categoria che raccoglie operatori del settore energetico attivi su tutta la filiera del gas ha auspicato un intervento regolatorio che favorisca il conferimento della capacità di rigassificazione annuale e pluriannuale al fine di garantire maggiormente la sicurezza del sistema;
 - rispetto al precedente aggiornamento del prezzo di riserva, risultano ora disponibili riferimenti di prezzo *forward* per il mercato internazionale del Gnl aventi profondità temporale sino all'anno;
 - gli esiti delle aste e i dati relativi ai prezzi di offerta in acquisto e vendita, in particolare per i prodotti di capacità annuale e pluriannuale, nonché i più profondi riferimenti di prezzo forniscono nuovi elementi per la verifica dei parametri per la definizione dei prezzi di riserva stabiliti dall'Autorità.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, sulla base degli elementi acquisiti procedere ad un aggiornamento dei criteri di determinazione dei prezzi di riserva delle procedure di allocazione della capacità di rigassificazione, in coerenza con gli obiettivi di minimizzazione degli oneri sostenuti dal sistema in applicazione del fattore di copertura dei ricavi e di promozione della liquidità del mercato del gas, tenendo anche conto di quanto espresso da alcuni utenti circa l'opportunità di favorire una maggiore profondità dei conferimenti

DELIBERA

1. di aggiornare i parametri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione, di cui all'articolo 7, del TIRG, come riportati all'Allegato A del presente provvedimento che sostituisce l'Allegato A della deliberazione 186/2018/R/gas;
2. di prevedere che il termine, di cui al comma 7.5, del TIRG, sia fissato al 14 giugno 2019 per le prossime procedure di conferimento per periodi pari o superiori all'anno termico che si svolgono nel mese di luglio 2019;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società OLT Offshore GNL Toscana e alla società GNL Italia S.p.a., con divieto di divulgare i contenuti dell'Allegato A ad eccezione di quanto necessario per l'adempimento delle previsioni di cui al comma 7.5 del TIRG;
4. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato A in quanto contenente dati commercialmente sensibili sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini